REGOLAMENTO (CE) N. 1834/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, pargrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), ha stabilito le norme principali per la gestione del mercato in questo settore e ha fissato, all'articolo 1, paragrafo 6, la durata della campagna viticola dal 1° settembre al 31 agosto;

considerando che, in virtù del suddetto atto di adesione, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica in Austria sin dall'inizio dell'adesione; che tuttavia, con il regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (3), modificato dal regolamento (CE) n. 670/95 (4), la Commissione ha rinviato l'applicazione delle misure di gestione del mercato alla campagna 1995/1996, in quanto le principali di queste misure non avrebbero potuto essere avviate in tempo utile nel corso della campagna 1994/1995;

considerando che i provvedimenti di distillazione obbligatoria imposti ai produttori comunitari di vini da tavola in forza dell'articolo 39 del regolamento precitato richiedono un'imponente organizzazione amministrativa; che, inoltre, l'eventuale attuazione di un simile provvedimento in Austria avrebbe un'incidenza trascurabile, data l'esigua proporzione tra la produzione di vino da tavola e di vino di qualità; che è quindi opportuno esentare i produttori austriaci, per la campagna 1995/1996, dall'eventuale obbligo di distillazione; che tuttavia, per le altre forme di distillazione volontaria di cui essi possono beneficiare, occorre un prezzo di distillazione e un volume di vino « ad hoc » per i produttori austriaci, tenendo conto dell'esenzione dalla distillazione obbligatoria;

considerando que, onde consentire un'armoniosa transizione dal regime nazionale preesistente al regime comunitario e garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo austriaco, giova dispensare i produttori austriaci di vino dall'obbligo di distillazione di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, introducendo nel contempo disposizioni specifiche per far fronte a questa situazione;

considerando che, vista l'attuale carenza di adeguate strutture di distillazione per i sottoprodotti della vinificazione in Austria, è opportuno esentare i produttori di questo Stato membro dall'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento precitato e, nello stesso tempo, prescrivere a questi produttori l'obbligo di far ritirare tali sottoprodotti sotto controllo;

considerando che è necessario altresì evitare la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e delle fecce; che le vinacce e le fecce ritirate sotto controllo devono presentare le caratteristiche minime richieste dal regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92 (6); che l'impatto di questa operazione dev'essere equivalente a quello che avrebbe avuto l'applicazione dei normali dispositivi;

considerando che è necessario seguire l'evoluzione della situazione del mercato vitivinicolo austriaco, in particolare l'attuale fase di transizione verso il regime comunitario, al fine di facilitare tale passaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni transitorie specifiche dell'atto di adesione, le misure previste dagli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 non si applicano in Austria nel corso della campagna 1995/1996.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte in Austria è tenuta a far ritirare sotto controllo i sottoprodotti derivati da tale trasformazione. Questi sottoprodotti devono presentare le

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.
(4) GU n. L 70 del 30. 3. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
(6) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.

caratteristiche minime richeste dal regolamento (CEE) n. 3105/88. Le competenti autorità austriache adottano le opportune disposizioni di diritto interno per garantire la corretta applicazione di questo provvedimento.

3. All'atto dell'applicazione delle misure di distillazione volontaria di cui agli articoli 38 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione terrà conto, per la fissazione dei volumi di vino corrispondenti, nonché dei prezzi e degli aiuti applicabili in Austria, dell'incidenza dell'esenzione dalla distillazione obbligatoria sul reddito dei produttori di questo Stato membro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione